

Modello di organizzazione e gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Codice Etico



Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2016

INDICE GENERALE

1. PRESENTAZIONE DELL'ENTE	5
1.1. Presentazione dell'Ente	6
1.1.1. Elementi caratteristici	6
1.1.2. Cenni storici sull'attività dell'Ente	6
2. PARTE GENERALE	7
2.1 Introduzione	8
2.1.1 Destinatari della Parte Generale	8
2.1.2 Il Quadro Normativo di Riferimento	9
2.1.2.1 Il Regime di responsabilità amministrativa	9
2.1.2.2 L'adozione del modello quale esimente	11
2.1.3 L'Adozione del Modello da parte dell'Ente.	12
2.1.3.1 Motivazioni per l'adozione del modello	12
2.1.3.2 Obiettivi e finalità del modello	12
2.1.3.3 Predisposizione del modello	13
2.1.3.4 Strutture e elementi costitutivi del modello	14
2.1.3.5 Mappa delle attività aziendali "sensibili"	15
2.1.3.6 Adozione e applicazione del modello	16
2.2 L' Organismo di Vigilanza	17
2.2.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza	17
2.2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	18
2.2.3 Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza	19
2.2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	19
2.3 Regolamento dell'organismo di vigilanza	21
2.4 Formazione e Diffusione del Modello	26
2.4.1 Formazione del personale	26
2.4.2 Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi	26
2.5 Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio	27
2.5.1 Principi generali	27
2.5.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	27
2.5.3 Soggetti sottoposti	28
2.5.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti non Dirigenti	28
2.5.4.1 Violazioni 28	
2.5.4.2 Sanzioni 29	
2.5.5 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti	29
2.5.5.1 Violazioni 30	
2.5.5.2 Sanzioni 30	
2.5.6 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Sindaci	31
2.5.6.1 Violazioni 31	
2.5.6.2 Sanzioni 31	
2.5.7 Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi	31
2.6 Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello	33
2.6.1 Approvazione adozione del modello	33
2.6.2 Modifiche e integrazioni del modello	33
2.6.3 Attuazione del modello	33
2.7 Appendice	34
2.7.1 Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231	34
3 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	35
4 Parte Speciale	36

4.1.1	Reati contro la P.A. – Principali attività sensibili	37
4.1.2	Reati societari – Principali attività sensibili	40
4.1.3	Reati in materia di Sicurezza sul lavoro – Principale attività sensibile.....	41
4.1.4	Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	41
4.1.5	Reati ambientali	41
4.1.6	Reati di Autoriciclaggio.....	41
4.1.7	Reato di corruzione tra privati	42
4.1.8	Principi generali di controllo	43
4.2	Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	44
4.2.1	Scopo.....	44
4.2.2	Tipologia dei reati previsti nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto).....	44
4.2.3	Principali aree di attività a rischio.....	53
4.2.4	Destinatari della parte speciale	54
4.2.5	Esito dell'attività di mappatura	54
4.2.6	Principi generali di comportamento	55
4.2.7	Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo.	57
4.2.7.1	Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio	57
4.2.7.2	Scheda di Evidenza o archivio per le singole operazioni a rischio.	58
4.2.7.3	Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV	59
4.2.8	Procedure Allegate	60
4.3	Parte speciale B – Norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	61
4.3.1	Scopo.....	61
4.3.2	Tipologia dei reati previsti in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies del decreto).....	62
4.3.3	Principali aree di attività a rischio.....	63
4.3.4	Principi generali di gestione dell'area di rischio	65
4.3.4.1	Organizzazione aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro; deleghe di funzioni. 65	
4.3.4.2	Compiti e responsabilità dei preposti.....	65
4.3.4.3	Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	65
4.3.5	Gestione della Documentazione	66
4.3.6	Attività di monitoraggio e di verifica	66
4.3.7	Flussi informativi	66
4.3.7.1	Comunicazioni esterne	66
4.3.7.2	Comunicazioni interne	66
4.3.7.3	Coinvolgimento del personale.....	67
4.3.7.4	Comunicazione con l'organismo di Vigilanza.....	67
4.3.8	Regolamentazione delle singole Attività Sensibili.....	67
4.3.8.1	Valutazione dei rischi e programma di miglioramento.....	67
4.3.8.2	Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa	67
4.3.8.3	Gestione delle emergenze.....	67
4.3.8.4	Sorveglianza sanitaria	68
4.3.8.5	Formazione e informazione.....	68
4.3.8.6	Gestione infortuni.....	68
4.3.8.7	Rapporti con i fornitori	68
4.3.8.8	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	69
4.3.8.9	Acquisto e gestione delle sostanze pericolose.....	69
4.3.8.10	Modifica strutture, impianti, processi.....	69
4.3.8.11	Manutenzione	69
4.3.8.12	Verifica dei luoghi di lavoro.....	69
4.3.8.13	Gestione Dispositivi di Protezione Individuali.....	70
4.3.9	Procedure allegate	70
4.4	Parte Speciale C – Reati societari	71
4.4.1	Scopo.....	71

4.4.2	Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto).	71
4.4.3	Principali aree di attività a rischio.	75
4.4.4	Destinatari della parte speciale	76
4.4.5	Esito dell'attività di mappatura	76
4.4.6	Principi di riferimento generali	76
4.4.6.1	Il sistema organizzativo in generale	76
4.4.6.2	Principi generali di comportamento	77
4.4.7	Principi generali di controllo	78
4.4.8	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.	79
4.4.8.1	Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalla legge	79
4.4.8.2	Gestione rapporti con Soci, Società di revisione e Collegio Sindacale.	80
4.4.8.3	Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee	80
4.4.8.4	Conflitti di interesse	80
4.4.9	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	80
4.4.10	Procedure allegate	80
4.5	Parte Speciale D – Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio-Art. 25 octies del D. Lgs. 231/01	Scopo.81
4.5.1	Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto).	81
4.5.3	PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.	83
4.5.4	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	84
4.5.5	ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA	84
4.5.6	PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO	86
4.5.6.1	Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio.	86
4.5.6.2	Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.	87
4.6	Parte speciale E – Reati Ambientali	89
4.6.1	Scopo.	89
4.6.2	Tipologia dei reati	89
4.6.3	Principali aree di attività a rischio.	90
4.6.4	Destinatari della parte speciale	91
4.6.5	Principi generali di comportamento	91
4.6.6	Punti di controllo.	92
4.6.6.1	Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio.	92
4.6.6.2	Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.	93
4.6.6.3	Procedure allegate	94
4.7	Parte speciale F – Altri Reati previsti nel d.lgs 231/2001	95

1. PRESENTAZIONE DELL'ENTE

1.1. Presentazione dell'Ente

1.1.1. Elementi caratteristici

Ragione Sociale: ACER BOLOGNA

Sede: Bologna – P.zza della Resistenza n. 4

Numero REA : BO - 403688

Cod.fiscale/ P.iva: 00322270372

1.1.2. Cenni storici sull'attività dell'Ente

L'azienda, costituita il 31 gennaio 1906 da un atto del Consiglio comunale di Bologna come Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Bologna, è stata trasformata in ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna) con la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001, e svolge, prevalentemente, le seguenti attività:

- la gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, ivi compresi gli alloggi di ERP, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
- la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi od urbanistici o di programmi complessi;
- la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie;
- la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione.

L'azienda aderisce a Federcasa, l'associazione degli Istituti, Aziende ed Enti che operano nel settore dei servizi pubblici afferenti la casa, associata a Confservizi.

L'esperienza accumulata negli anni ha consentito all'azienda di avere a disposizione una struttura tecnica e gestionale di provata capacità e conoscenza dei meccanismi, anche complessi, che regolano l'intervento pubblico nell'edilizia ed in particolare nell'edilizia residenziale pubblica.

L'azienda è costituita da una sede principale (piazza della Resistenza 4 - Bologna) e quattro sedi distaccate:

- URP: piazza della Resistenza 5/E (Bologna);
- CED: via S. Felice 129/D (Bologna);
- sito operativo: via di Vincenzo 23/2 (Bologna);
- sito di Imola: via Manfredi 2/b (Imola);

2.PARTE GENERALE

2.1 Introduzione

Il presente modello è stato realizzato in attuazione del D. Lgs. 231/2001, che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, degli Enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come , associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero

da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

2.1.1 Destinatari della Parte Generale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

gli amministratori e i dirigenti dell'Ente (cosiddetti soggetti apicali);

i dipendenti dell'Ente (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;

i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

2.1.2 Il Quadro Normativo di Riferimento

2.1.2.1 Il Regime di responsabilità amministrativa

Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si articola sui seguenti capisaldi.

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002.

- false comunicazioni dell'Ente (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni dell'Ente in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ. – art. abrogato);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della di revisione (art. 2624 cod. civ. – art. abrogato);
- impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);

illecite operazioni sulle azioni o quote dell'Ente o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
indebita ripartizione dei beni dell'Ente da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 cod. civ.);
aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Le Leggi n.7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25 quater e 25 quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies).

Tali articoli sono stati modificati dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" e dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" introducendo i reati previsti nei rispettivi titoli.

Inoltre il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha attuato la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (testo in vigore dal 29 dicembre 2007) introducendo nel novero dei reati del DLgs 231/01 anche la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

Recentemente, la legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati di natura colposa connessi ad omicidio o lesioni personali gravi e gravissime in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsti dagli artt. 589 e 599 del Codice Penale. Tali disposizioni sono state ribadite dall'art.30 del D.Lgs. 81/08 (il cosiddetto "testo unico" della sicurezza sul lavoro).

Il 27 febbraio 2008 è stato approvato il disegno di legge che introduce nel DLgs 231/01 l'art. 24 bis intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Ancora, il 2 Luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che prevede, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001, dell'articolo 24-ter delitti di criminalità organizzata, ovvero: delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90), associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p). Infine, l'art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Ed ancora il 9 Luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge 1195 B, che, tra l'altro, modifica l'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001 ed inserisce nel medesimo Decreto l'art 25 bis. 1 – Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 473. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Art. 474. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio. Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio. Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Art. 517-quater. - Contraffazione di indicazioni geografiche o

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Art. 513-bis -Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali) e l'art 25 nonies - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

La legge 99/2009 ha inserito l'art 25 bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Con la Legge 3 agosto 2009, n. 116 è stato inserito nel DLgs 231 il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.).

Con il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", è stato introdotto nel DLgs 231/01 l'art. 25 undecies relativo ai reati ambientali ed all'inquinamento provocato dalle navi.

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU n.172 del 25-7-2012), ha introdotto l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha ricompreso tra i reati societari di cui all'art 25 ter il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) e di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 28 dicembre 2012;

La Legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede un'aggravante per il delitto di frode informatica (art. 640 ter c.p.): "se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti". Si tratta per di più di un'aggravante a effetto speciale, in quanto prevede la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000.

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (14G00197)

La legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), che ha introdotto nel codice penale una serie di nuovi illeciti il cui compimento darà luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella para-penale dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito. Con specifico riferimento al d.lgs. 231/2001, viene per l'ennesima volta ampliato il catalogo dei reati, per effetto dell'integrazione del testo dell'art. 25-undecies (Reati ambientali), che nella nuova formulazione terrà in considerazione alcune nuove fattispecie ambientali a rilevanza penale.

Legge 27 maggio 2015, n. 69 (Modifica degli artt. 2621, 2622 c.c. e art.25ter, comma 1 del d.lgs 231/2001 in materia Disposizioni penali in materia di società e consorzi), che fa emergere due profili nella formulazione del precetto di cui all'art. 2622 che divergono rispetto alla disposizione ex art. 2621, ossia:

- non è richiesto che le comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico siano "previste dalla legge";
- non è altresì richiesto che i fatti materiali non rispondenti al vero, oggetto di esposizione, siano "rilevanti".

2.1.2.2 L'adozione del modello quale esimente

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove l'ente dimostri di aver posto in essere un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati

(precetto) vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

2.1.3 L'Adozione del Modello da parte dell'Ente.

2.1.3.1 Motivazioni per l'adozione del modello.

L'Ente ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del modello per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

L'Ente è infatti convinto che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle normative di riferimento.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, L'Ente ha avviato un progetto di analisi che è stato effettuata nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.1.3.2 Obiettivi e finalità del modello

Scopo del modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome dell'Ente la

consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto dell'Ente nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti dell'Ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali l'Ente intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire all'Ente, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

2.1.3.3 Predisposizione del modello

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno dell'Ente e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.Lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, L'Ente

ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale. Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello – già utilizzati o operanti nell’ambito dell’Ente.

2.1.3.4 Strutture e elementi costitutivi del modello

Il Modello, la cui presente “Parte Generale” ne costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l’attuazione e il controllo delle decisioni dell’Ente in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti “strumenti”:

1. un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali)
2. la “Parte Speciale ” del presente Modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili all’Ente, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti
3. un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
4. un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni.

Si precisa che dall’analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine interno ed internazionale;
- sfruttamento minorile;
- tratta di persone e riduzione in schiavitù;
- abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato (L.18.04.05, n. 62);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- reati “transnazionali” di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10;
- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);

- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);
- associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine [Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p];
- delitti contro l'industria e il commercio (Art.25 bis DLgs 231/01);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis DLgs 231/01);
- delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art 25 nonies DLgs 231/01)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.).
- artt 727-*bis* (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-*bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

Inoltre è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei seguenti reati:

- I reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.
- Gli illeciti previsti dalla legge n. 150/1992 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché dalle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"), e, da ultimo, quelli concernenti la riduzione dello strato di ozono ex art. 3 della legge n. 549/1993 ("Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente").
- Gli illeciti di cui al D. Lgs. 152/06 con esclusione delle fattispecie di cui all'art. 256 e 137, c. 11.

Trattasi infatti di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività dell'Ente, non assumono particolare rilevanza, in quanto:

- si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dall'Ente
- i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

2.1.3.5 Mappa delle attività aziendali "sensibili"

Per quanto sopra esposto sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

L'attività di mappatura, riportata dettagliatamente in incipit alla parte speciale, ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come "sensibili".

Sulla base dell'analisi dei rischi sono state pertanto sviluppate cinque Parti Speciali:

Parte Speciale A – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione;

Parte Speciale B – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Parte Speciale C – è riferita alle fattispecie relative ai reati societari e al reato di corruzione tra privati

Parte Speciale D – è riferita ad una fattispecie relativa di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Reati di autoriciclaggio.

Parte Speciale E – è riferita alle fattispecie relative ai reati ambientali.

2.1.3.6 *Adozione e applicazione del modello*

L'adozione del modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ente che lo approva con apposita delibera da comunicare alla Conferenza degli Enti per ratifica.

L'applicazione del modello ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dal Consiglio di Amministrazione, dalla Conferenza degli Enti e dall'Organismo di Vigilanza.

Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione conferisce ad un organismo ad hoc, la composizione plurisoggettiva, l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

2.2 L' Organismo di Vigilanza

2.2.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del Decreto l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento è stato individuato in una struttura collegiale composta da almeno 3 membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente.

I membri dell'Organismo di Vigilanza, nominati direttamente dal CdA e dalla Conferenza degli Enti, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sono individuati tra soggetti interni ed esterni all'Ente che abbiano le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo e rispetto ai quali non vi siano, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Conferenza degli Enti sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo resteranno in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente alla Conferenza degli Enti e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento (qualora ritenga di dover ampliare e meglio documentare quelle già ricomprese all'interno di questo Modello) formalizzandole in apposito regolamento ("Regolamento dell'organismo di Vigilanza") approvato dal Consiglio di amministrazione e dalla Conferenza degli Enti.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal CdA e dalla Conferenza degli Enti i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il CdA e la Conferenza degli Enti, tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuiscono allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali necessità di superamento del budget determinati da specifiche esigenze saranno comunicati dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e da questo approvate.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone al Consiglio di Amministrazione ed alla Conferenza degli Enti le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture dell'Ente per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, la Direzione Amministrativa, RSPP, Il Responsabile del personale, ecc.), ovvero di consulenti esterni.

2.2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
2. verificare l'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
3. segnalare al Consiglio di Amministrazione ed alla Conferenza degli Enti eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
4. segnalare al Consiglio di Amministrazione ed alla Conferenza degli Enti, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi dell'Ente.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso (qualora ritenga di dover precisare o meglio dettagliare le disposizioni contenute in questo modello);
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, dell'ausilio di soggetti interni od esterni all'Ente, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;
- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità

ad atti di verifica riguardo l'applicazione del Modello, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti;

- chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'organo dirigente, nonché i collaboratori, i consulenti, ecc, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, ad eccezione ed alla Conferenza degli Enti, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che l'Ente proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'Organo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

2.2.3 Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione e della Conferenza degli Enti di:

- relazionare periodicamente sull'andamento del modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere, trasmessa anche al Collegio Sindacale;
- comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Modello ex. D.Lgs 231/2001;
- comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, dalla Conferenza degli Enti e dal Collegio Sindacale, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi dell'Ente.

2.2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre l'azienda al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'Ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di

criticità rispetto alle norme del Decreto;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema deleghe;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

2.3 Regolamento dell'organismo di vigilanza

Articolo 1 - Composizione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 231/2001 è costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") dell'Ente come funzione interna all'ente, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Ente.

L'organismo si compone di TRE membri, scelti e nominati dal CdA e dalla Conferenza degli Enti.

I componenti dell'OdV restano in carica per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data della riunione della Conferenza degli Enti convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Le funzioni di componente dell'OdV non sono in alcuna misura delegabili.

Articolo 2 - Requisiti soggettivi - etici dei membri dell'O.d.V.

I membri dell'O.d.V. devono possedere professionalità tecnico scientifica riconosciuta e comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa di livello adeguato all'importanza ed alla responsabilità dell'incarico ricevuto.

In particolare i componenti dell'ODV devono possedere le seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi tipici del settore in cui opera l'Ente;
- conoscenze legali specifiche in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva (ad es.: campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il loro contenimento, tecniche di intervista);

L'ODV, inoltre, deve:

- possedere un profilo etico di indiscutibile valore;
- essere destinatario di un forte commitment da parte del vertice dell'Ente;
- possedere oggettive credenziali di competenza (scolarità, qualifiche professionali, curriculum adeguato).

Non può essere nominato membro dell'ODV:

- colui il quale abbia riportato una sentenza di condanna (o patteggiamento) anche non irrevocabile;
- chiunque sia legato da vincoli di parentela con il vertice dell'Ente, o che sia legato allo stesso da interessi economici o che, comunque, si trovi in situazioni tali da ingenerare conflitti di interesse.

Articolo 3 – Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi dell'Ente, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;

sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;

sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tal fine, all'OdV sono, altresì, affidati i compiti di:

- predisporre per l'adozione e supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività Sensibili), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto agli Organi dell'Ente deputati;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi dell'Ente, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- qualora previsto, predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, lo spazio nel sito web (Intranet) contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Ente al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Business Partner che operano per conto dell'Ente nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie dell'Ente;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire l'Ente dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.).

Articolo 4 – Pianificazione delle attività

Nel rispetto delle funzioni indicati all'art. 3) l'OdV, in totale autonomia, nella pianificazione delle proprie attività definisce, di volta in volta, i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato". Tale pianificazione dovrà essere documentata da apposito verbale da redigersi per ciascun esercizio e in cui saranno individuato il calendario delle verifiche la cui periodicità sarà decisa dal Presidente. In presenza di figure professionali esterne a cui l'OdV può ricorrere, sarà cura del Presidente (art. 6) comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro attribuito dal Consiglio di Amministrazione e dalla Conferenza degli Enti.

Qualora uno qualsiasi dei membri dell'OdV venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possa richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari (art.9) adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Articolo 5 - Compito di informazione degli organi dell'Ente

L'OdV riferisce, in merito all'attuazione del modello e al suo sviluppo:

- in via continuativa, per iscritto e/o mediante apposita casella e-mail, al CDA, alla Conferenza degli Enti e al Collegio Sindacale a seguito di eventuali segnalazioni ricevute da parte dei destinatari del Modello Organizzativo o eventuali lacune particolarmente gravi riscontrate nelle operazioni di verifica;
- su base semestrale al Consiglio di Amministrazione, alla Conferenza degli Enti e al Collegio Sindacale mediante trasmissione (anche a mezzo mail) del report circa l'attività di verifica svolta;
- annualmente, in occasione della data di approvazione del progetto di Bilancio sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere; In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dalla Conferenza degli Enti ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione, dalla Conferenza degli Enti e dagli altri Organi dell'Ente per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'OdV predispone, annualmente, un piano di attività previsto per l'anno successivo.

Articolo 6 – Coordinamento

Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'OdV procede, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Segretario.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

Articolo 7 – Riunioni

La frequenza minima delle riunioni dell'OdV è nel piano annuale previsto al precedente art. 5.

L'OdV si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente dell'Organismo attraverso la segreteria assegnata.

Le riunioni dell'OdV avranno luogo normalmente presso gli uffici dell'Ente.

E' inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi dell'Ente quali il Collegio Sindacale, la Conferenza degli Enti o il Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, [di cui si consti il ricevimento della notizia], almeno 8 giorni prima della data di riunione. Preferibilmente l'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della

riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può tuttavia essere inviato dal Presidente o da un membro dell'OdV con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Articolo 8 – Validità delle riunioni e delle delibere

La riunione dell'OdV è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, RSPP, ecc.) che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa qualora espressamente invitati dall'OdV.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio - conferenza o videoconferenza, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 9 – Autonomia di spesa

L'OdV, per ogni esercizio solare, richiede un budget di spesa per l'esecuzione della propria attività che deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma per sottoscrivere i relativi impegni.

In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dal Presidente dell'Ente nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal Consiglio di Amministrazione, o dalla Conferenza degli Enti.

Articolo 10 – Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dell'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

Articolo 11 – Cause di rinuncia

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione al Presidente, alla Conferenza degli Enti e al Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale integrazione dell'organo, in caso di rinuncia o di decadenza (art. 8) di uno dei membri, può avvenire già nel primo Consiglio di Amministrazione/Conferenza degli Enti successivi.

Articolo 12 – Revoca dell'Organismo di Vigilanza

La revoca dell'OdV, possibile per giusta causa, è atto del Consiglio di Amministrazione di concerto con la Conferenza degli Enti.

A tale proposito, per **"giusta causa"** di revoca dell'Organismo di Vigilanza dovrà intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o

- un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dalle sedute dell'OdV per un periodo superiore a sei mesi;
- b) le dimissioni o la revoca del componente cui è affidata la funzione dell'Organismo di Vigilanza per motivi non attinenti l'esercizio della funzione dell'Organismo di Vigilanza, o l'attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
 - c) un grave inadempimento dei doveri propri del componente dell'Organismo di Vigilanza, quale - a titolo meramente esemplificativo - l'omessa redazione del *report* semestrale dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed alla Conferenza degli Enti o l'omessa redazione del piano annuale delle attività previste per l'anno successivo, entro tre mesi dalla conclusione - rispettivamente - del semestre o dell'anno;
 - d) l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/01, risultante da una sentenza di condanna dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.. Il Consiglio di Amministrazione di concerto con la Conferenza degli Enti potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza *ad interim*, in attesa che la suddetta sentenza passi in giudicato.

Allo stesso modo, costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza:

- l'avvenuta condanna per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;

ovvero:

- l'avvenuta condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Anche nell'ipotesi di cui al precedente punto 2., il Consiglio di Amministrazione di concerto con la Conferenza degli Enti potrà disporre la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza *ad interim*, in attesa che la sentenza passi in giudicato.

- l'Organismo si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione di concerto con la Conferenza degli Enti provvede a nominare i nuovi componenti.

2.4 Formazione e Diffusione del Modello

2.4.1 Formazione del personale

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, viene definito uno specifico piano di formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dall'ufficio Risorse Umane e Organizzazione che si coordina con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata (Ufficio Personale) e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

2.4.2 Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ai soggetti esterni all'Ente (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dall'Ente in conformità ai Modelli ed al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. In particolare, laddove possibile, nei testi contrattuali è inserita una specifica clausola diretta a disciplinare tali conseguenze, che cita: *"Il fornitore/agente/ecc. dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte del fornitore(ecc.) di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo l'Azienda sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa."*

2.5 Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

2.5.1 Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le regole previste nel Modello sono assunte dall'Ente in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe, pertanto l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 l'Ente conformerà il sistema disciplinare previsto eventualmente dal CCNL al disposto normativo del citato Decreto 231/2001. I principi e le regole contenute nel Modello si integrano quindi con quelle del "Sistema Sanzionatorio" adottato dal Consiglio di Amministrazione.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni a ciò preposte e delegate.

2.5.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo all'Ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle

precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;

la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;

l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per L'Ente e per i dipendenti;

la prevedibilità delle conseguenze;

le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

2.5.3 Soggetti sottoposti

Sono soggetti sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con L'Ente, nell'ambito dei rapporti stessi.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che abbiano responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché dal Modello.

2.5.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti non Dirigenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL per i dipendenti delle aziende, ente ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

2.5.4.1 Violazioni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell'ambito dello stesso;

mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta e effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;

mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;

violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo.

2.5.4.2 Sanzioni

Le sanzioni irrogabili da parte dell’CdA in caso di inosservanza alle regole del Modello sono in ordine di gravità:

- il rimprovero verbale;
 - il rimprovero scritto;
 - la multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
 - la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;
 - il licenziamento con preavviso;
 - il licenziamento senza preavviso.
-
- Il provvedimento di **rimprovero verbale** si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.
 - Il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui alla lett. a), ovvero si adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
 - Il provvedimento della **multa** si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
 - Il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico** sino ad un massimo di 10 giorni si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni all’Ente e di esporla a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.
 - Il provvedimento del **licenziamento con preavviso** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto.
 - Il provvedimento del **licenziamento senza preavviso** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:
 - violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

2.5.5 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti

Con riguardo ai dirigenti, in caso di violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dalle procedure aziendali, anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL del Personale Dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.02.10, richiamato in via analogica, e da eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

2.5.5.1 Violazioni

Costituiscono illecito disciplinare le violazioni consistenti in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o dei procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- manca e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui si dovrà dare tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti e circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e/o dei procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- manca formazione e/o mancato aggiornamento del personale operante nell'ambito dei processi regolati da procedure.

2.5.5.2 Sanzioni

- sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 500,00;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 7 del CCNL anzidetto;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

La **sanzione pecuniaria** potrà essere comminata nel caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello.

La **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione** potrà essere comminata nel caso di gravi e reiterate violazioni di una o più prescrizioni del Modello.

Il provvedimento del **licenziamento con preavviso** potrà essere comminato in caso di grave e reiterata violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento.

Il provvedimento del **licenziamento senza preavviso** potrà essere comminato qualora la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali:

- la violazione dei principi di comportamento e/o dei procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al

controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

- In generale, sono comunque considerate comportamento doloso o gravemente colposo le violazioni gravi reiterate delle prescrizioni contenute nel presente modello da parte del dirigente.

2.5.6 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Sindaci

2.5.6.1 Violazioni

Le violazioni commissibili da parte degli Amministratori o dei sindaci possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riassunte:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o dei procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo,

2.5.6.2 Sanzioni

La violazione delle regole del presente modello da parte degli Amministratori o dei sindaci può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente punto 2.5.2:

- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 30.000,00,
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e L'Ente.

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano, ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale dell'8/08/01 n. 4, alla Conferenza degli Enti su proposta dell'Organo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza degli Enti.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà dell'Ente di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

2.5.7 Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con l'Ente, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dall'Ente.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che

- diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi,
- richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso),
- disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata

clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

2.6 Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello.

2.6.1 Approvazione adozione del modello

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione e della Conferenza degli Enti. E' pertanto rimessa a questi ultimi la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita delibera, il Modello.

Questo Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata alla Conferenza degli Enti per ratifica.

2.6.2 Modifiche e integrazioni del modello

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione e della Conferenza degli Enti.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifiche di alcune parti del presente documento;
- modifica del regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- modifica del Sistema Sanzionatorio.

E' riconosciuta al Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali modifiche e integrazioni nelle Parti Speciali.

2.6.3 Attuazione del modello

E' compito del Consiglio di Amministrazione provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione insieme alla Conferenza degli Enti devono altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività aziendale "sensibili" e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, funzioni, unità organizzative) dell'Ente in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

2.7 Appendice

2.7.1 Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

SISTEMA SANZIONATORIO

PARTE SPECIALE

- PROCEDURE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE

MAPPATURA PROCESSI AZIENDALI

PARTE SPECIALE A – I reati contro la pubblica amministrazione

PARTE SPECIALE B – I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro

PARTE SPECIALE C – I reati societari e reati di corruzione tra privati

PARTE SPECIALE D – Ricettazione, riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Reati di autoriciclaggio.

PARTE SPECIALE E – I reati ambientali

SISTEMA ORGANIZZATIVO

- Delibere del CdA relative alle Deleghe
- Ordini di servizio sulle responsabilità delle funzioni

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001 n. 24

REGOLAMENTO DELLE FORNITURE DEI SERVIZI E DEI LAVORI IN ECONOMIA

DELIBERA FORMAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI E PROFESSIONISTI DA INVITARE A PROCEDURE NEGOZiate

MANUALE SISTEMA QUALITA' ISO 9001: 2008

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

DVR

Linee guida UNI INAIL sulla sicurezza nei luoghi di lavoro conforme al DLgs 81/2008 art. 30

3.CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

RINVIO: Si rinvia al Codice Etico già adottato dall'Azienda

4.PARTE SPECIALE

Premessa

Con riferimento alla parte dedicata ai reati societari, laddove è fatto riferimento ai “soci”, gli stessi sono rappresentati dagli Enti locali e l’Assemblea dei soci è la Conferenza degli Enti.

Infine, le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, o dal Presidente in via d’urgenza, ai sensi del vigente Statuto, conterranno ogni elemento necessario o utile a definire e motivare la decisione assunta e, inoltre, i soggetti aziendali proponenti, nonché, ove il provvedimento comporti una spesa, la relativa copertura economica con l’indicazione della fonte di finanziamento.

4. MAPPATURA DEI RISCHI

4.1. MAPPATURA DEI RISCHI

4.1.1 Reati contro la P.A. – Principali attività sensibili

N.	Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti “esterni” coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	RAPPORTI NEGOZIALI CON P.A.	Gestione di attività inerenti la negoziazione/stipulazione di accordi commerciali, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica e relativi rapporti con la P.A.	Area Tecnica Area Gestione Immobiliare Direzione Generale CdA		-	A
3	ADEMPIMENTI LAVORO E PREVIDENZA	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza	Direzione Generale Ufficio Risorse Umane e Organizzazione			A
4	ADEMPIMENTI LAVORO E PREVIDENZA	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia di lavoro, previdenza ed assistenza	Direzione Generale Ufficio Risorse Umane e Organizzazione			A
5	ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria	Area Amministrativa e Servizi Interni Ufficio Risorse Umane e Organizzazione Area Gestione Immobiliare			A
6	ADEMPIMENTI FISCALI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia fiscale e tributaria	Area Amministrativa e Servizi Interni Ufficio Risorse Umane e Organizzazione Area Gestione Immobiliare			A

N.	Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
7	ADEMPIMENTI FISCALI	Utilizzo dei sistemi informatici o telematici e di software della P. A.	Direzione Generale Ufficio Risorse Umane e Organizzazione Area Gestione Immobiliare			A
8	ADEMPIMENTI SOCIETARI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria e finanziaria	Direzione Generale Area Amministrativa e Servizi Interni			C
9	ADEMPIMENTI SOCIETARI	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia societaria e finanziaria	Area Amministrativa e Servizi Interni			C

10	ACQUISTI IN ECONOMIA	Definizione dell'oggetto della prestazioni e delle condizioni contrattuali Stipula del contratto Verifica della fattura Autorizzazione al pagamento	Direzione Generale Area Amministrativa e Servizi Interni- Settore gare, appalti, contratti e servizi interni Area Tecnica Tutte le aree/uffici a seconda dell'oggetto dell'appalto			A
11	ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	Indizione gare pubbliche d'appalto Gestione acquisti Emissione richiesta di acquisto con/senza indicazione del fornitore Attestazione delle prestazioni (autorizzazione al pagamento) Gestione acquisti diretta Scelta diretta del fornitore Determinazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura) Emissione ROP	Area Tecnica Area Amministrativa e Servizi Interni- Settore gare, appalti, contratti e servizi interni Tutte le aree/uffici a seconda dell'oggetto dell'appalto Direzione Generale CdA			A
12	SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI	Approvazione e documentazione spese per pubblicità, sponsorizzazioni, fiere e convegni, erogazioni liberali, contributi associativi, ecc.	Direzione Generale CdA			A
13	UTILIZZO CASSA INTERNA	Emissione richiesta anticipo contanti Gestione interna degli anticipi in contanti Autorizzazione spese sostenute con giustificativi Restituzione anticipo a Cassa	Area Amministrativa e Servizi Interni			A
14	UTILIZZO CARTE DI CREDITO AZIENDALI		Direzione Generale Presidente V. Presidente			
15	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI	Approvazione delle spese sostenute dal dipendente (anche mediante carte di credito aziendali) per acquisti, viaggi e trasferte, rappresentanza e varie	Direzione Generale Ufficio Risorse Umane e Organizzazione			A
16	ASSUNZIONE DEL PERSONALE	Concorsi per approvvigionamento personale Manifestazione del fabbisogno di risorse Partecipazione alla selezione (colloqui) Scelta del candidato, definizione della retribuzione Sottoscrizione della lettera di assunzione	Direzione Generale Ufficio Risorse Umane e Organizzazione			A

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	Rev. 1 del 14.01.2016
---	---	--------------------------

17	RETRIBUZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	Autorizzazione degli straordinari, indennità, benefit (auto aziendale, assicurazioni, ecc.) Proposta di promozione/incentivo Sottoscrizione della comunicazione al dipendente	Direzione Generale Ufficio Risorse Umane e Organizzazione			A
18	GESTIONE PER OBIETTIVI	Assegnazione e monitoraggio degli obiettivi e verifica del loro raggiungimento.	Direzione Generale CdA Ufficio Risorse Umane e Organizzazione			A

4.1.2 Reati societari – Principali attività sensibili

N.	Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	RAPPORTI AUTORITA' DI CONTROLLO	Rapporti con tutte le autorità di controllo	Presidente CdA Direzione Generale			C
2	CONTABILITA' E BILANCI	Adempimenti contabili (chiusure contabili periodiche, ecc.)	Area Amministrativa e Servizi Interni-Settore Amministrazione, Contabilità, Bilancio, Sinistri e Tributi Ufficio Programmazione, Budget, controllo di gestione e Reporting CdA	Collegio Sindacale	Società di Revisione Studio di consulenza	C
3	CONTABILITA' E BILANCI	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	Area Amministrativa e Servizi Interni-Settore Amministrazione, Contabilità, Bilancio, Sinistri e Tributi	Collegio Sindacale	Società di Revisione Studio di consulenza	C
4	CONTABILITA' E BILANCIO	operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale	CdA	Collegio Sindacale	Società di Revisione	C
5	CONTROLLO LEGALE	Collaborazione o supporto nell'attività di predisposizione di relazioni o altre comunicazioni dell'Ente di revisione	Area Amministrativa e Servizi Interni-Settore Amministrazione, Contabilità, Bilancio, Sinistri e Tributi	Collegio Sindacale		C
6	CONTROLLO LEGALE	Gestione dei rapporti con l'Ente di revisione, organi dell'Ente e soci nell'esercizio dei poteri di controllo a loro conferiti dalla legge	Collegio Sindacale CdA	Collegio Sindacale		C

4.1.3 Reati in materia di Sicurezza sul lavoro – Principale attività sensibile

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	PREVENZIONE E PROTEZIONE	Le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi – sono analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ente.	CdA Direzione Generale Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	RSPP Medico	--	B

4.1.4 Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	ACQUISTI	ACQUISIZIONE DI BENI/DENARO DA PARTE DI TERZI	Direzione Generale			D

4.1.5 Reati ambientali

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	UFFICI CANTIERI EDILI FABBRICATI	GESTIONE RIFIUTI GESTIONE SCARICHI	Area Tecnica Direzione Generale			E

4.1.6 Reati di Autoriciclaggio

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	FISCALE	GESTIONE DEI PROCESSI FISCALI	Area Amministrativa e Servizi Interni- Settore Amministrazione, Contabilità, Bilancio, Sinistri e Tributi	Consulente fiscali		
2	ACQUISTI IN ECONOMIA	Definizione dell'oggetto della prestazioni e delle condizioni contrattuali Stipula del contratto Verifica della fattura Autorizzazione al pagamento	Direzione Generale Area Amministrativa e Servizi Interni Area Tecnica Tutte le aree/uffici a seconda dell'oggetto dell'appalto			A

3	ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	Indizione gare pubbliche d'appalto Gestione acquisti Emissione richiesta di acquisto con/senza indicazione del fornitore Attestazione delle prestazioni (autorizzazione al pagamento) Gestione acquisti diretta Scelta diretta del fornitore Determinazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura) Emissione ROP	Area Tecnica Area Amministrativa e Servizi Interni- Settore gare, appalti, contratti e servizi interni Tutte le direzioni a seconda dell'oggetto dell'appalto Direzione Generale CdA			A
4	GESTIONE FINANZIARIA	Gestione tesoreria	Area Amministrativa e Servizi Interni- Settore Amministrazione, Contabilità, Bilancio, Sinistri e Tributi			

4.1.7 Reato di corruzione tra privati

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno	Risk Area
1	ACQUISTI IN ECONOMIA	Fissazione dell'oggetto della prestazioni e delle condizioni contrattuali Stipula del contratto Verifica della fattura Autorizzazione al pagamento	Direzione Generale Area Amministrativa e Servizi Interni- Settore gare, appalti, contratti e servizi interni Area Tecnica Tutte le aree/uffici a seconda dell'oggetto dell'appalto			A
2	ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	Indizione gare pubbliche d'appalto Gestione acquisti Emissione richiesta di acquisto con/senza indicazione del fornitore Attestazione delle prestazioni (autorizzazione al pagamento) Gestione acquisti diretta Scelta diretta del fornitore Determinazione dell'oggetto della prestazione e delle condizioni contrattuali Stipula diretta del contratto Autorizzazione al pagamento (benestare fattura) Emissione ROP	Direzione Generale Area Amministrativa e Servizi Interni- Settore gare, appalti, contratti e servizi interni Area Tecnica Tutte le aree/uffici a seconda dell'oggetto dell'appalto CdA			A

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE ETICO D.Lgs. 231/2001	Rev. 1 del 14.01.2016
---	---	--------------------------

3	GESTIONE FINANZIARIA	Gestione tesoreria	Area amministrativa e Servizi Interni- Settore Amministrazione, Contabilità, Bilancio, Sinistri e Tributi			
4	CONSULENZE	Gestione consulenze aziendali: selezione consulente, stipula contratto, verifica prestazioni, autorizzazione pagamenti.	Area amministrativa e Servizi Interni- Settore gare, appalti, contratti e servizi interni			
5	SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI	Approvazione e documentazione spese per pubblicità, sponsorizzazioni, fiere e convegni, erogazioni liberali, contributi associativi, ecc.	Direzione Generale CdA			A

4.1.8 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Esistenza di procedure/norme/circolari: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Deleghe e procure: esistenza di deleghe e procure formali per l'assegnazione delle responsabilità in relazione ai processi sensibili.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Tutti i "processi sensibili" ai fini della commissione di reati compresi nel d.lgs.231/2001 di ACER BOLOGNA sono soggetti al rispetto dei suddetti Principi Generali di Controllo.

4.2 Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

4.2.1 Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale A) riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25, ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da ACER BOLOGNA e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4.2.2 Tipologia dei reati previsti nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, descritti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 e delle modalità di commissione degli stessi.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Commento

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Il soggetto attivo può essere solo chi, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destina le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Soggetto passivo del delitto è l'Ente (Stato, altro ente pubblico, Unione Europea) che ha erogato il finanziamento.

Presupposto della condotta è costituito dall'avvenuto conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dalla P.A. o dall'Unione Europea "destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse".

La nozione di finanziamento pubblico ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

I contributi sono costituiti dalla partecipazione alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi.

Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (ossia senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico o una tantum, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità.

I finanziamenti in senso stretto, infine, sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro Ente finanzia, direttamente o per il tramite di un istituto di credito, un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di un'obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di un'obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori e diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i c.d. crediti agevolati.

Il disvalore penale del comportamento vietato è il contegno di chi non destina le somme ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti alle finalità per cui sono state erogate, cioè alle opere da realizzare e/o alle attività da svolgere.

Rileva senz'altro il mancato compimento dell'opera o il mancato svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento ma, in ultima analisi, quel che conferisce un disvalore penalmente rilevante a quelle condotte è, come dice la legge, la mancata destinazione delle somme erogate alle finalità sottostanti al finanziamento.

Nel caso in cui l'opera o l'attività sovvenzionata sia stata realizzata con un certo risparmio di spesa, la mancata restituzione delle somme risparmiate configura il reato in esame se il finanziamento è corredato dall'obbligo del rendiconto finanziario. La sussistenza di tale obbligo, infatti, comporta che le somme erogate hanno un originario vincolo di destinazione anche quantitativo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, l'impiego delle somme per scopi pubblicistici diversi da quelli oggetto del finanziamento rileva penalmente.

Si ritiene, in prevalenza, che non integri il reato in oggetto il fatto di chi, dopo aver avanzato una richiesta di finanziamento la cui approvazione tardi a venire, dia inizio alla realizzazione dell'opera od allo svolgimento dell'attività finanziandola con mezzi propri e, dopo aver ottenuto finalmente il finanziamento, lo utilizzi per reintegrare il proprio patrimonio.

Va da sé che, se l'opera è stata interamente realizzata ancor prima che sia stata avanzata la richiesta di finanziamento e l'agente abbia ingannevolmente prospettato all'ente erogatore di voler richiedere un finanziamento per un'opera o attività ancora da realizzare, si profilerà il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella consapevolezza in chi agisce di essere estraneo alla P.A. e di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea diretto a consentire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, nonché di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Commento

In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell'inciso iniziale, l'art. 316 ter è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione normativa dell'art. 640 bis c.p. (Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico).

L'art. 316 ter contempla un reato che può essere consumato non già da chiunque indistintamente ma solo da chi cerca di conseguire l'erogazione pubblica con la condotta descritta nella fattispecie in esame.

Il soggetto passivo è lo Stato, gli altri enti pubblici e la Comunità europea.

La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o

documenti falsi, cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione Europea. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione, cui consegua lo stesso effetto dell'indebita percezione delle erogazioni.

Come si desume dal testo della norma, la condotta menzognera è assimilabile a quella della mancata comunicazione di rilevanti elementi di fatto che, se conosciuti, avrebbero impedito l'erogazione dei contributi.

L'oggetto materiale della frode è rappresentato da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Essa può avere carattere di liberalità (ad es. contributi a fondo perduto), può essere a titolo gratuito ossia comportare un mero obbligo di restituzione senza interessi e, infine, a titolo oneroso e cioè comportare l'obbligo di restituzione e corresponsione, da parte del beneficiario, di interessi ridotti.

Con il termine contributi si intende qualsiasi erogazione in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi.

La nozione di finanziamenti evoca l'erogazione dei mezzi finanziari che occorrono allo svolgimento di una determinata attività. In particolare, sono atti negoziali (operazioni di credito) caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; essi hanno rilevanza qualunque sia la finalità che li ha ispirati.

I mutui agevolati costituiscono l'erogazione di una somma di denaro a favore di un soggetto con l'obbligo per quest'ultimo di restituire il tantumdem maggiorato di interessi in misura inferiore a quella di mercato.

Infine, con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo il legislatore ha inteso ricorrere ad una formula di chiusura per poter ricomprendere qualsiasi possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie.

La fattispecie prevista dall'art. 316 ter è punibile solo a titolo di dolo: la presentazione di dichiarazioni non veritiere determinata solo da negligenza o leggerezza potrà assumere rilevanza come causa di decadenza del finanziamento agevolato ma non potrà mai assumere rilevanza penale.

Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione.

La consumazione del reato, a differenza della figura della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, prescinde dall'avvenuto inganno dell'ente erogatore e dal danno che quest'ultimo possa aver subito.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Commento

La corruzione impropria (così definita per distinguerla da quella propria prevista dall'art. 319 c.p.) consiste in un accordo tra pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato e privato, avente per oggetto la compravendita di atti della funzione o del servizio pubblico conformi ai doveri d'ufficio e si distingue in antecedente e susseguente, a seconda che l'accordo sia intervenuto prima o dopo il compimento dell'atto stesso.

per quanto concerne la nozione di promessa, si ritiene in prevalenza che essa debba essere ben individuata e suscettibile di attuazione. In caso di impossibilità di adempiere alla promessa, occorre distinguere a seconda che tale impossibilità sia assoluta ed evidente o, viceversa, non evidente: solo nel primo caso non vi sarà corruzione.

Oggetto della retribuzione e dell'accordo criminoso è un atto d'ufficio conforme ai doveri funzionali. Dottrina e giurisprudenza definiscono l'atto d'ufficio come l'atto legittimo che rientra nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e che rappresenta l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio compiuto nell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio. E' stato ulteriormente precisato che l'atto non necessariamente debba rientrare nella competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che esso rientri nella competenza generica dell'ufficio al quale appartiene il pubblico funzionario, anche se non espressamente devoluto a quelle specifiche mansioni. In altri termini, è sufficiente che l'agente si trovi per ragioni del suo ufficio nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato l'utilità o la promessa e/o di influire positivamente su di esso.

L'espressione "atto di ufficio" non è usata nel suo significato ristretto di atto formale di natura amministrativa, legislativa o giudiziaria, bensì comprende qualsiasi atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio e, quindi, anche un qualsiasi comportamento materiale, attivo o omissivo, posto in essere dal pubblico funzionario nell'esercizio delle sue mansioni.

Secondo la giurisprudenza prevalente non occorre l'individuazione dello specifico atto d'ufficio che ha rappresentato il punto di riferimento dell'offerta o della promessa, ben potendo l'elemento della individuazione essere integrato anche quando la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico funzionario sia individuabile genericamente in ragione della mera competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo: in altri termini, il reato non sarebbe escluso se si accerta che la promessa o la dazione del denaro è stata effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal soggetto pubblico e per comprarne i favori.

Circa la forma e la prova dell'accordo, la giurisprudenza ritiene non necessaria una forma specifica, né la prova di un circostanziato accordo, localizzato nel tempo e nello spazio: l'accordo può infatti essere ben desunto dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo.

Non basta la promessa e/o la dazione di denaro o altra utilità ma occorre che essa assuma il carattere della retribuzione, ossia il ruolo di corrispettivo per il compimento di un atto d'ufficio o per l'atto già compiuto dal pubblico funzionario.

Il concetto di retribuzione implica una proporzione tra la prestazione del privato e quella del funzionario, onde non può configurarsi il reato quando sussiste una sproporzione manifesta tra le due prestazioni, come nei casi di piccoli donativi e di modesti omaggi di cortesia o di onorificenze.

Il limite della proporzione è stato però talora ritenuto irrilevante: anche nel caso di tenuità della somma o dell'utilità è stata ugualmente ravvisata da certa giurisprudenza la corruzione, sul presupposto che la lesione del prestigio della P.A. prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio ed il denaro o l'utilità corrisposta.

La retribuzione, affinché sia integrato il reato, non deve essere dovuta, nel senso che il pubblico funzionario non deve avere né il diritto, né il dovere né la facoltà di riceverla.

Oggetto della promessa o della dazione sono il denaro o altra utilità.

La nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

La nozione di utilità viene interpretata in termini assai ampi, facendovi rientrare qualunque bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario. Rientrano, quindi, anche le prestazioni sessuali.

Il dolo è l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo, ossia allorché il

pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.

Nel caso in cui alla promessa segua poi l'effettiva dazione del denaro, è controversa l'individuazione del momento consumativo. Secondo la giurisprudenza prevalente, il momento consumativo si sposterebbe nel tempo e nel luogo in cui la retribuzione è ricevuta.

Nella corruzione impropria antecedente, per la consumazione del reato, non si esige che l'atto d'ufficio, per il quale la retribuzione è stata data o promessa venga poi effettivamente compiuto.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Commento

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A..

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

L'analisi delle condotte non crea particolari problemi: alla promessa e alla dazione del denaro o altra utilità corrispondono l'accettazione e/o la ricezione.

Più in particolare la condotta incriminata, nell'ipotesi di corruzione propria antecedente, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria susseguente, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'altra utilità dopo il compimento della sua attività antiggiuridica: il solo fatto di accettare la promessa del denaro per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto di corruzione.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di "dare" e "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità; viceversa "promettere" e "accettare" la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di fuori dell'ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell'ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità. Per il significato dei due termini, si rinvia al commento svolto all'art. 318 c.p..

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz'altro specifico richiedendosi nell'agente il fine di compiere un atto contrario ai

doveri d'ufficio o di omettere o ritardare l'atto di ufficio.

Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui all'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore ad un terzo.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Commento

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v'è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l'eventuale azione delittuosa di ACER BOLOGNA sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l'atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Anche se nel testo non compare l'espressione "retribuzione", è indubbio che il rinvio normativo ai fatti di corruzione propria e impropria impone di estendere al delitto in esame tutti i requisiti di queste due forme di corruzione.

In ordine all'individuazione dell'atto, oggetto dell'accordo, vale quanto osservato sub art. 318 c.p. (corruzione impropria).

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il pactum sceleris. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un'ingiusta condanna.

Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tale articolo si limita ad estendere al corruttore privato le pene già previste dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318 c.p..

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p..

Commento

L'art. 322 c.p. contempla come delitti autonomi quattro fattispecie di reato che prevedono in buona sostanza delle ipotesi di tentativo di corruzione propria e impropria da parte del soggetto pubblico o del soggetto privato.

La fattispecie in esame arretra quindi considerevolmente la soglia del penalmente rilevante.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
-

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la

multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Commento

La truffa è una fattispecie a cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il proprio patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo. Trattasi, pertanto, di una fattispecie in cui gli artifici e raggiri, lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale, che necessita di accertamento.

Per artificio, si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Per raggiri, si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a persuadere e ad orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Anche la menzogna pura e semplice può integrare gli estremi dell'artificio e del raggiri.

Per la giurisprudenza dominante, il silenzio può integrare la condotta truffaldina, se attuato in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'orientamento costante della giurisprudenza considera irrilevante, ai fini della contestazione della truffa, l'accertamento dell'idoneità degli artifici o raggiri: i risultati illecitamente conseguiti, l'induzione in errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il profitto ed il danno ne costituirebbero la miglior riprova.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il delitto di truffa sussiste anche in ipotesi di difetto di diligenza da parte della persona ingannata.

Il nesso di causalità nel reato in esame è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l'induzione in errore (primo evento); a sua volta, l'errore dovrà determinare l'atto di disposizione patrimoniale (secondo evento); infine, l'atto di disposizione dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il requisito del danno ha la funzione di rendere oggettivo il sacrificio del disponente cagionato dall'errore. Non è configurabile il delitto di truffa se all'ingiusto profitto ottenuto con frode, non corrisponda un danno patrimoniale di un altro soggetto.

In particolare, nel caso di specie, occorre che il danno gravi sullo Stato o sull'ente pubblico, a nulla rilevando che il soggetto ingannato sia un altro, anche privato o titolare di funzioni pubbliche.

Il profitto deve essere accertato come requisito ulteriore e diverso dal danno. Si ritiene in prevalenza che il profitto possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Il dolo è generico. Tutti gli elementi costitutivi del reato devono perciò essere oggetto di rappresentazione e volontà.

La consumazione del reato si realizza con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica e, quindi, quando si profilano nel caso concreto il danno e il profitto ingiusto.

Il luogo in cui si sono verificati il profitto ed il danno vale a determinare il luogo di consumazione del reato e la competenza territoriale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art.

640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Commento

La condotta è descritta attraverso il rinvio all'art. 640 c.p.. L'elemento specializzante è, infatti, l'oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da Enti Pubblici, comunque denominata: contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (concessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggiore ampiezza dei tempi di restituzione).

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono: 1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea; 2) la rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi concede le condizioni di favore e per chi le riceve.

Mentre la malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis) sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; l'art. 640 bis c.p. sanziona invece le frodi dirette al conseguimento di illecite erogazioni pubbliche.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Commento

La fattispecie in esame mira a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. L'interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati: dalla fase iniziale, di raccolta e inserimento dei dati da elaborare (c.d. manipolazione di input), alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. manipolazione di programma), alla fase finale di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (cd. manipolazione di output).

La condotta fraudolenta deve consistere nell'alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell'intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti.

Il primo tipo di intervento fraudolento menzionato nella norma in esame ha ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico o telematico e consiste in una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o di trasmissione di dati realizzato da un sistema informatico.

Costituiscono un sistema informatico ai sensi della norma in esame anche quegli apparecchi che forniscono beni o servizi, che siano gestiti da un elaboratore: è il caso, ad esempio, di tutti quegli apparecchi, come macchine per fotocopie, telefoni, distributori automatici di banconote, che funzionano mediante carte magnetiche.

La alterazione del funzionamento del sistema può avvenire in qualsiasi modo e può essere quindi la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore (hardware), sia alla sua componente logica (software).

Con la formula "intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi" si è data rilevanza ad ogni interferenza, diretta o indiretta, in un processo di elaborazione di dati, diversa dalla alterazione del funzionamento del sistema informatico.

Oggetto di intervento senza diritto possono essere tanto le componenti logiche del sistema

informatico, ossia dati e programmi, quanto le informazioni.

Le informazioni sono solo quelle incorporate su un supporto materiale, che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico.

Affinché un "intervento" su informazioni, dati o programmi rilevi penalmente occorre che esso corrisponda ad un'azione che produca una qualche modificazione del loro contenuto o della loro destinazione; tale intervento potrà considerarsi senza diritto ogni qualvolta sia posto in essere da chi non ha alcuna facoltà legittima al riguardo, ma abbia agito in modo del tutto arbitrario e quindi ingiustificabile.

In base alla lettera dell'art. 640 ter c.p., per la sussistenza della frode informatica è necessario che attraverso la condotta fraudolenta – consistente nella alterazione del funzionamento di un sistema informatico, ovvero in un intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi – l'agente abbia procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

A differenza della norma sulla truffa, la disposizione in esame non prevede espressamente un evento intermedio (nella truffa, l'errore) tra la condotta e gli eventi profitto-danno, necessario per la consumazione del reato.

Il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.

4.2.3 Principali aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

1. appalti ed approvvigionamenti;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
3. bollettazione, incassi;
4. sfratti;
5. le richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali, per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche dell'Ente;
6. i rapporti con le Autorità di vigilanza, e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione.;
7. la tenuta dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
8. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze e di forniture in genere;
9. la gestione delle sponsorizzazioni;
10. la tenuta dei rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
11. i processi di selezione e assunzione del personale;
12. la gestione delle risorse finanziarie di Tesoreria.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

lo svolgimento in genere delle attività di cui al punto 1;

la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica in associazione con un Partner (ad es.: in forma di ATI, consorzi, etc.);

l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 2, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

13. Protocollazione

Eventuali integrazioni o modificazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di ACER BOLOGNA, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi

4.2.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") di ACER BOLOGNA nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.2.5 Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento alle attività che implicano rapporti di vario tipo con la Pubblica Amministrazione e come Pubblica Amministrazione intesa in senso lato, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management di ACER BOLOGNA, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che, comportando rapporti con la pubblica amministrazione, risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. L'indagine e gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato, nelle attività sensibili, quanto segue:

- a. i rapporti che l'Ente intrattiene con i diversi enti pubblici (INAIL, INPS, ARPA, Ispettorato del lavoro, Comune, Agenzia delle Entrate, ecc.) che, a vario titolo, si occupano dell'osservanza degli adempimenti fiscali e tributari e previdenziali, sono formalmente delegati e la gestione delle ispezioni di tali soggetti è regolamentata in apposita procedura;
- b. il conferimento di incarichi a professionisti esterni è disciplinato per iscritto in modo specifico;
- c. la gestione degli acquisti e delle spese risulta ben disciplinata da procedure interne;
- d. i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- e. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti ed assicurazioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro concreto impiego e/o gestione risultano proceduralizzate sulla base di appositi protocolli;
- f. le attività relative all'indizione di gare pubbliche e successivi adempimenti risultano proceduralizzate;
- g. l'attività in genere dell'ente.

Di seguito, brevemente, le possibili ma non probabili modalità di attuazione dei reati menzionati:

- Il delitto di corruzione c.d. impropria potrebbe configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse promesse o dazione di utilità alle quali non abbia diritto dal responsabile amministrativo, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse dell'Ente, il compimento di un atto dovuto;
- il delitto di corruzione c.d. propria, invece, potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte del responsabile amministrativo omettesse o ritardasse, nell'interesse

dell'Ente, un atto di propria competenza ovvero ponesse in essere un atto contrario ai doveri inerenti il proprio ufficio.

In ordine al punto sub b), sono presenti regole specifiche (Procedura PO1, Regolamento delle forniture dei servizi e dei lavori in economia, Delibera formazione elenchi di operatori economici e professionisti da invitare a procedure negoziate, Manuale Qualità: procedure appalti ed approvvigionamenti) che disciplinano specificamente il conferimento degli incarichi di consulenza ed il loro effettivo svolgimento: ciò al fine di prevenire la commissione di taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione: corruzione c.d. impropria (art. 318 c.p.), corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Di seguito, le possibili modalità di attuazione di tali reati:

In relazione ai delitti sopra menzionati, i consulenti, svincolati da controlli sistematici, potrebbero porli in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente utilizzando una parte dell'importo della provvigione ricevuta.

Inoltre, l'Ente potrebbe porre in essere forme di corruzione c.d. indiretta attraverso la selezione e/o il pagamento anomalo di un consulente "vicino" al pubblico funzionario di cui nutre interesse.

In ordine al punto sub c), la procedura acquisti adottata ed osservata risulta disciplinata in modo articolato e soddisfacente. In particolare, può considerarsi idonea a prevenire il rischio che, attraverso una gestione non rigorosa degli acquisti e delle spese, possano costituirsi fondi c.d. neri, prodromici alla commissione dei delitti di corruzione.

In riferimento al punto sub d), le procedure PO1, PO5 e PO8 sono funzionali rispetto al reato di cui all'art. 319 ter c.p..

Di seguito, le possibili modalità di attuazione del delitto menzionato:

- Il legale dell'Ente, per favorire la posizione della sua cliente nel processo, potrebbe promettere o dare ad un testimone denaro o altra utilità alle quali non abbia diritto per indurlo a rendere falsa testimonianza.
- Il legale potrebbe, altresì, dietro la promessa o la dazione di denaro o altra utilità a magistrati e/o giudici, ottenere trattamenti di favore per ACER BOLOGNA.

Circa il punto sub e), è stata elaborata la procedura P09 al fine di prevenire che, nell'accedere a finanziamenti, contributi e/o agevolazioni possano essere integrati gli illeciti penali di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640, c. 2 e 640 bis c.p..

Per quanto riguarda i rapporti che ACER BOLOGNA potrebbe intrattenere con soggetti che possono beneficiare di erogazioni, finanziamenti nonché di contributi pubblici o comunitari, risulta opportuno, al fine di prevenire ipotesi di concorso dell'Ente nei delitti di cui al punto precedente, fatti salvi i principi e le regole procedurali esposti più avanti, osservare la procedura comportamentale così come di seguito descritta:

L'Ente, tramite la funzione incaricata, prima di perfezionare accordi contrattuali, verificherà se il soggetto contraente beneficia di erogazioni, finanziamenti e/o contributi relativamente, ad esempio, ad un bene oggetto del contratto stesso.

L'esito di tale accertamento verrà comunicato al legale rappresentante dell'Ente.

La prosecuzione della trattativa, con le dovute distinzioni, seguirà l'iter previsto per gli acquisti.

La funzione amministrativa avrà cura di registrare regolarmente in contabilità la fattura emessa.

4.2.6 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

1. la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale e quelle che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
2. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

3. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. divieto di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine di ACER BOLOGNA. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire all'OdV le verifiche al riguardo; ai fini del presente divieto, si ritiene di modico valore, un regalo il cui valore normale sia inferiore ad Euro 100,00 (cento/00).
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica di ACER BOLOGNA in materia;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ACER BOLOGNA, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio;

- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad ACER BOLOGNA;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad ACER BOLOGNA;
- tendenzialmente nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti, salvo acquisti non altrimenti effettuabili, ed in ogni caso per importi al disotto di quanto previsto dalla 231/2007;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di ACER BOLOGNA, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

4.2.7 Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo.

4.2.7.1 *Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio*

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Per ogni attività, operazione o procedimento rientrante in una delle Aree di Rischio è nominato un responsabile, il c.d. "Responsabile Interno.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Attività a Rischio di propria competenza.

Il Responsabile Interno, ferma restando la sua responsabilità, può nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio. Anche i Sub Responsabili Interni devono rilasciare una dichiarazione da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni di cui sono responsabili.

L'atto di nomina del Responsabile Interno per l'Attività a Rischio e degli eventuali Sub Responsabili Interni, deve essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

1. predisposizione di un'apposita "Scheda di Evidenza/Archivio" da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;

2. messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza/Archivio stessi curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
3. documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per l'Ente riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
4. inoltrare all'OdV, con cadenza mensile, l'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

4.2.7.2 Scheda di Evidenza o archivio per le singole operazioni a rischio.

Dalla Scheda di Evidenza/Archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;

il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;

il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;

l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:

- Per la eventuale partecipazione a procedure di gara bandite dalla P.A., Enti locali, imprese pubbliche o da organismi di diritto pubblico o per l'indizione di gare pubbliche:
 - manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
 - offerta non vincolante;
 - offerta vincolante;
 - Altri passaggi significativi della procedura (validazione/controllo dell'offerta tecnica, definizione e formalizzazione dell'offerta economica);
 - Garanzie rilasciate;
 - Esito della procedura;
 - Aspetti relativi all'esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni);
 - Conclusione dell'operazione.
- Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti non erogati per legge o istituzionalmente ad ACER;
 - Modalità con cui si è appresa l'esistenza dell'opportunità del contributo o finanziamento;
 - Richiesta di finanziamento;
 - Passaggi significativi della procedura (predisposizione e controllo della documentazione da presentare);
 - Eventuali garanzie rilasciate;
 - Esito della procedura;
 - Stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato; eventuali modifiche durante l'esecuzione;
 - Rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

Per l'indizione e gestione di gare pubbliche d'appalto:

- preparazione bando;
- formazione commissione di gara;
- analisi delle offerte
- aggiudicazione gara
- aspetti relativi all'esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni;
- stati di avanzamento
- pagamenti
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere l'Ente nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di ACER BOLOGNA a vantaggio dei Partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- altri elementi e circostanze attinenti dell'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa);
- per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con l'Ente, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

4.2.7.3 *Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV*

E' compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

E' compito dell'OdV di:

Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica corrispondano a quelle effettivamente conferite.

Verificare periodicamente, con il supporto dell'Ufficio Legale la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;

- alla possibilità di ACER BOLOGNA di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

4.2.8 Procedure Allegate

Si rimanda al sistema di procedure aziendali costituente parte integrante del presente modello

4.3 Parte speciale B – Norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

4.3.1 Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale B), riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza applicato da ACER BOLOGNA e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tale parte del Modello è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008. La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
- Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

ACER BOLOGNA riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Conseguentemente, L'Ente adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno dell'Ente (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per L'Ente, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, L'Ente adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni dell'Ente e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale;

- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

4.3.2 Tipologia dei reati previsti in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies del decreto).

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote). Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-septies.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro seicentomila.

Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro duecento quarantamila a un milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da Euro quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da Euro un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

4.3.3 Principali aree di attività a rischio

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25 - septies del D.Lgs. 231/2001, è stata effettuata una analisi che si pone i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

Dall'esame della struttura e dell'operatività aziendale è stato possibile effettuare una ricognizione delle attività sensibili, vale a dire una dettagliata identificazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto.

Tali processi e le relative attività vengono riassunte nella seguente tabella:

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
Valutazione dei rischi e programma di miglioramento	Redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi	Mancata individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
	Definizione e gestione del programma delle misure	Incidente che si verifica a fronte di un rischio per il quale erano previsti interventi ma non erano stati eseguiti. Assenza di vigilanza nell'attuazione del programma
	Predisposizione del bilancio previsionale aziendale	Mancata destinazione di risorse per l'attuazione del programma
Aggiornamento normativo	Identificazione ed esegesi delle norme	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge non conosciute dall'azienda
	Attuazione e controllo delle attività di adeguamento	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge conosciute dall'azienda ma non applicate o applicate in modo errato
Gestione emergenze	Redazione aggiornamento e diffusione del piano di emergenza	Mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e del pronto soccorso in azienda
	Nomina e formazione degli addetti all'emergenza	Mancata formazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze. Non presenza di addetti al momento dell'incidente
	Addestramento emergenze	Assenza di istruzioni per l'abbandono delle aree pericolose in caso di emergenza
Sorveglianza Sanitaria	Gestione della verifica di idoneità dei lavoratori	Incidente dovuto alla non idoneità del lavoratore alla mansione
	Aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria	Malattia professionale non indagata dal medico competente per assenza di informazioni sui rischi di mansione o sulle attività specifiche dell'addetto nell'ambito della mansione
Formazione lavoratori	Formazione lavoratori	Mancata formazione sui rischi e sulle modalità operative
	Formazione interinali e stagionali	
	Nuove assunzioni	
	Cambi mansioni	

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
	Modifiche processo o attrezzature o sostanze	
Gestione incidenti e infortuni	Analisi eventi e definizione azioni correttive	Mancata attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione al verificarsi di un evento che non ha causato infortuni, o ne ha causato di lieve entità, solo per circostanze casuali
Contratti d'appalto e d'opera	Qualifica dei fornitori	Assenza di verifica dell'idoneità tecnico professionale del fornitore
	Informazioni sui rischi, misure di prevenzione ed emergenza	Carenza di informazioni ai fornitori sui pericoli esistenti nelle aree nelle quali opera o sui divieti
	Vigilanza sull'operato dei fornitori	Conseguenze per lavoratori dovuta ad omessa vigilanza sulle misure di prevenzione
	Valutazione dei rischi per interferenze	Mancata analisi dei rischi correlati alla presenza contemporanea di diversi fornitori o dall'attività dell'azienda in presenza di fornitori
Acquisto impianti, macchine ed attrezzature	Definizione specifiche di acquisto	Utilizzo di attrezzature non a norma o non conformi o con presenza di rischi palesi all'atto dell'installazione
	Collaudi e/o verifiche prima dell'installazione	
	Conservazione manuali d'uso e/o manutenzione	Assenza o non disponibilità di strumenti informativi per la gestione dei rischi in alcune attività (ad esempio di manutenzione)
	Gestione formazione ed informazione dei lavoratori	Assenza di informazione degli operatori sui rischi e sulle modalità operative per la nuova macchina/attrezzatura/impianto
Acquisto sostanze pericolose	Gestione schede di sicurezza e valutazione del rischio	Malattia professionale per esposizione a sostanze pericolose in assenza di una valutazione preliminare o senza prevedere misure di prevenzione e protezione
	Modalità di deposito ed utilizzo	
	Informazione lavoratori	Assenza di informazione sui rischi o sulle modalità di primo soccorso
Modifica strutture, impianti e processi	Definizione e/o progettazione di modifiche di processo, di lay-out o strutturali	Mancata applicazione del codice etico per il controllo preventivo del rischio
Manutenzione	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti	Assenza o carenza di attività di manutenzione, verifica e controllo
	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione	
	Controllo dispositivi di sicurezza macchine	Assenza di interventi su fattispecie di rischio segnalate
Luoghi di lavoro	Verifica dello stato dei luoghi di lavoro	Mancata vigilanza sulla idoneità di strutture e luoghi di lavoro
Gestione DPI	Scelta dei DPI	Scelta di DPI non adeguati ai rischi

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
	Distribuzione, manutenzione e informazione sull'utilizzo dei DPI	Mancata fornitura, manutenzione o sostituzione dei DPI
	Formazione dei lavoratori	Mancata informazione sul corretto utilizzo dei DPI
	Controllo dei lavoratori	Mancata sorveglianza sul corretto uso dei DPI

4.3.4 Principi generali di gestione dell'area di rischio

4.3.4.1 **Organizzazione aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro; deleghe di funzioni.**

E' predisposto un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.

Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.

4.3.4.2 **Compiti e responsabilità dei preposti**

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.

4.3.4.3 **Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

In particolare devono essere rispettati:

- i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.

4.3.5 Gestione della Documentazione

Sono formalmente definiti ruoli, responsabilità e modalità per la redazione, approvazione e archiviazione della documentazione aziendale e delle registrazioni obbligatorie relative alla salute e alla sicurezza.

4.3.6 Attività di monitoraggio e di verifica

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia ed efficienza aziendale nella gestione della sicurezza e nella prevenzione.

A tale proposito sono individuati specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione.

Tali dati sono raccolti annualmente dal RSPP, presentati alla Direzione Aziendale e ai rappresentanti dei lavoratori e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

Il RSPP procede anche ad un'analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive.

Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a:

- lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia
- la conformità alle prescrizioni legali

I risultati di tale verifica sono presentati alla Direzione Aziendale e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

4.3.7 Flussi informativi

ACER BOLOGNA ha definito apposite modalità al fine di assicurare una corretta gestione delle comunicazioni attinenti la sicurezza, sia quelle provenienti e dirette all'esterno sia quelle interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda.

4.3.7.1 Comunicazioni esterne

L'azienda ha adottato un sistema per gestire le comunicazioni relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro provenienti dall'esterno, attraverso l'attività di appositi consulenti.

Il processo di gestione delle comunicazioni ricevute dall'esterno (dal pubblico, dalle istituzioni, dagli organismi di controllo, etc.) è definito in modo tale da:

- garantire che le comunicazioni siano inoltrate alle funzioni responsabili di definire le eventuali azioni conseguenti
- registrare le decisioni prese, attuare le eventuali azioni e verificarle
- archiviare le registrazioni che documentino l'intero processo.

Ogni soggetto che riceve una comunicazione dall'esterno in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve comunicarla al RSPP, il quale provvede ad una prima valutazione e, sulla base della criticità, decide se coinvolgere o meno i soggetti delegati per l'attuazione delle azioni necessarie.

Tutte le comunicazioni giunte e la documentazione delle relative azioni intraprese sono archiviate da RSPP in un apposito File.

4.3.7.2 Comunicazioni interne

ACER BOLOGNA ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" ed orizzontalmente rispetto alle varie parti dell'organizzazione.

Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione.

Gli strumenti di comunicazione interna possono variare in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire avendo però sempre presente che il requisito indispensabile è che le informazioni siano fornite usando una forma ed un modo che le rendano comprensibili alle persone che le devono ricevere.

4.3.7.3 Coinvolgimento del personale

ACER BOLOGNA è convinta che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale.

A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento.

Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP che provvede ad effettuarne un'analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata da RSPP.

Il RSPP organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

4.3.7.4 Comunicazione con l'organismo di Vigilanza

Il RSPP deve inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza semestrale, comprendente almeno:

- descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi
- risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate
- stato di attuazione del programma di miglioramento
- segnalazioni ricevute
- risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo

In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP avverte tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

4.3.8 Regolamentazione delle singole Attività Sensibili

4.3.8.1 Valutazione dei rischi e programma di miglioramento.

Relativamente all'attività sensibile di "Valutazione dei rischi e definizione e gestione degli interventi di miglioramento", è stata definita una procedura che disciplina l'attività di aggiornamento della valutazione dei rischi e di definizione delle modalità con le quali l'organizzazione individua e gestisce gli obiettivi di miglioramento in materia di sicurezza, coerentemente con quanto stabilito nel codice etico aziendale.

La procedura si applica a tutte le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza individuate da ciascun livello e funzione dell'organizzazione.

4.3.8.2 Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa

Relativamente all'attività sensibile di "Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa", è stata definita una procedura che disciplina l'attività di accesso, identificazione, valutazione e applicazione delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e di acquisizione e conservazione di tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge.

La procedura definisce modalità e responsabilità in merito a:

- accesso e identificazione delle norme applicabili;
- esegesi delle norme e registrazione (viene stabilita e mantenuta una lista di tutte le leggi e dei regolamenti pertinenti);
- identificazione delle ricadute del nuovo dettato normativo sulle attività dell'azienda;
- comunicazione delle azioni conseguenti alle funzioni interessate;
- verifica dell'attuazione delle azioni.

4.3.8.3 Gestione delle emergenze

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione delle emergenze", al fine di garantire l'individuazione delle potenziali emergenze, l'efficace coordinamento in fase di risposta a eventuali incidenti e situazioni di emergenza e la capacità di prevenire o attenuare le conseguenze degli eventi incidentali, è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

- definizione delle responsabilità e modalità per l'individuazione delle emergenze;

- definizione, redazione, riesame, approvazione e simulazione periodica del "Piano di emergenza interno";
- formazione e addestramento alle emergenze;
- manutenzione e verifica dei presidi e delle dotazioni per l'emergenze.

4.3.8.4 Sorveglianza sanitaria

Relativamente all'attività sensibile di "Sorveglianza sanitaria", al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

- definizione del protocollo sanitario;
- attuazione degli accertamenti sanitari;
- attivazione o modifica del protocollo sanitario in caso di nuovi assunti e cambi mansione;
- nomina e definizione dei compiti del Medico Competente.

4.3.8.5 Formazione e informazione

Relativamente all'attività sensibile di "Formazione e informazione", è stata definita una procedura per regolamentare le attività di formazione, informazione e addestramento da erogare a:

- personale dipendente di ACER BOLOGNA;
- lavoratori con contratto a progetto o similare;
- stagisti.

La procedura definisce anche le modalità in caso di nuove assunzioni e cambi di mansione I contenuti della procedura specificano modalità e responsabilità in merito a:

- l'individuazione delle necessità di formazione e addestramento
- la pianificazione e attuazione della formazione
- la registrazione delle attività formative
- la verifica della loro efficacia
- l'informazione e sensibilizzazione del personale sull'igiene e la sicurezza del lavoro

4.3.8.6 Gestione infortuni

E' stata definita una procedura per regolamentare la raccolta e l'analisi dei dati in occasione di infortuni occorsi all'interno dell'azienda al fine di garantire la tracciabilità degli incidenti occorsi, e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

- registrazione incidenti;
- l'analisi degli eventi;
- la definizione di eventuali azioni correttive

4.3.8.7 Rapporti con i fornitori

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione dei contratti con fornitori", è stata regolamentata, all'interno di un apposita procedura, la gestione delle attività in appalto o d'opera, definendo, per ogni figura responsabile, i compiti e le attività da mettere in atto per la tutela della sicurezza e della salute di tutto il personale interessato, durante gli interventi eseguiti da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente

La procedura viene applicata nel caso di prestazioni effettuate da fornitori all'interno dell'azienda.

In tal senso sono state definite modalità e responsabilità per:

- qualificare i fornitori in relazione ai loro requisiti tecnico-professionali;
- valutare i rischi derivanti dalle interferenze;

- fornire le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione ed emergenza;
- definire trasmettere le norme di comportamento;
- vigilare sull'operato dei fornitori.

4.3.8.8 *Acquisto attrezzature e macchine da ufficio*

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto di attrezzature e macchine da ufficio" verrà definita una procedura che stabilisce le modalità operative per l'acquisto di attrezzature e macchine da ufficio.

La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

- definizione delle specifiche di acquisto;
- analisi dei fattori di rischio;
- collaudi e/o verifiche di prima installazione;
- conservazione manuali d'uso e manutenzione;
- gestione formazione ed informazione ai lavoratori

4.3.8.9 *Acquisto e gestione delle sostanze pericolose*

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto e gestione delle sostanze chimiche" è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- gestione schede di sicurezza;
- analisi preliminare dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- definizione delle modalità di deposito e utilizzo.

4.3.8.10 *Modifica strutture, impianti, processi*

Per questo processo "sensibile" è stata definita una procedura per garantire la valutazione preliminare delle modifiche ad attività, attrezzature e macchine da ufficio, lay out, al fine di assicurare che queste modifiche non aumentino i rischi.

Lo scopo della procedura è di regolamentare tutte le attività relative alle nuove realizzazioni, nonché le modifiche sostanziali relative alle opere e agli impianti esistenti, con la finalità di valutare preliminarmente e pianificare correttamente gli interventi, in maniera tale da garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene degli ambienti di lavoro.

4.3.8.11 *Manutenzione*

In una specifica procedura sono state definite modalità e responsabilità del processo di manutenzione, attraverso il quale ACER BOLOGNA garantisce che le proprie macchine, attrezzature e impianti siano mantenuti nelle originarie condizioni di efficienza e di sicurezza, così come per prevenire l'insorgenza di condizioni che possano creare un incremento delle condizioni di rischio.

Tale procedura si applica alle manutenzioni delle macchine ed attrezzature di produzione, degli impianti (compresi quelli per la prevenzione e protezione), di eventuali mezzi di sollevamento e di movimentazione.

Vengono specificate le modalità relative a:

- esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti;
- esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione;
- controllo dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature e macchine da ufficio.

4.3.8.12 *Verifica dei luoghi di lavoro*

Con riferimento all'attività sensibile di "Controllo e verifica dei luoghi di lavoro", sono state formalizzate le responsabilità specifiche di ciascuna figura preposta alla quale si delega l'attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro e/o delle attrezzature e definite le modalità di

comunicazione di eventuali anomalie, i destinatari di queste e le responsabilità per la definizione e l'attuazione delle misure correttive.

4.3.8.13 Gestione Dispositivi di Protezione Individuali

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto e gestione dei DPI" c'è una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- scelta dei DPI;
- distribuzione e manutenzione dei DPI;
- informazione sull'utilizzo;
- vigilanza sull'utilizzo da parte dei lavoratori.

4.3.9 Procedure allegate

Si rimanda al sistema di procedure aziendali costituente parte integrante del presente modello.

4.4 Parte Speciale C – Reati societari

4.4.1 Scopo.

La presente parte del Modello (Parte Speciale C) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, ossia i reati societari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da ACER BOLOGNA e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi dell'Ente, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo seguente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per le Attività Sensibili rispetto ai reati societari.

4.4.2 Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto).

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse dell'Ente, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie....."

False comunicazioni dell'Ente (art. 2621 c.c., come modificato dall'art 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262).

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni dell'Ente previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso¹;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o

¹ Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'extraneus) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;

- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art 2621 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni dell'Ente in danno dell'Ente, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., come modificato dal secondo comma dell'art. 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni dell'Ente previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale all'Ente, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso²;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell'art 2622 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;
- nel caso di Ente con azioni quotate (soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

² Vedi nota 1.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Ente di revisione (art. 2624 c.c. – art. abrogato)

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi dell'Ente.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per l'Ente, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse dell'Ente, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente medesimo.³

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse dell'Ente, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente medesimo ⁴

Illecite operazioni sulle azioni o quote dell'Ente o della soc. controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote proprie dell'Ente o dell'Ente controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

³ Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che un'Ente, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati in capo a un'altro Ente del gruppo, recando danno a quest'ultimo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

⁴ Vedi nota 4.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altro Ente o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.⁵

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita dell'Ente.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di un'Ente quotato o con titoli diffusi o di un'Ente sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello dell'Ente in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli altri amministratori e al Collegio Sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno all'Ente o a terzi.⁶

Si precisa inoltre che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- oggetto della comunicazione deve essere "ogni interesse in una determinata operazione dell'Ente" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;
- l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale dell'Ente mediante attribuzione di azioni o quote dell'Ente in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio dell'Ente, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni dell'Ente da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni dell'Ente tra i soci prima del pagamento dei creditori dell'Ente o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

⁵ Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra un'Ente in floride condizioni economiche e un'altro in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori del primo Ente, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

⁶ Trattandosi di reato di danno (dalla condotta omissiva deve scaturire un danno), ai fini del d. lgs. n. 231/2001 dovrebbe rilevare solo l'ipotesi di danno cagionato a terzi.

- – soggetti attivi sono i liquidatori;
- – costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse dell'Ente, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.⁷

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in Assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Ente o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto terzi.⁸

Delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile.

La condotta criminosa si realizza attraverso le attività corruttive nei confronti di soggetti privati al fine di ottenere un vantaggio e/o un interesse per la Società.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i direttori di funzione e i relativi sottoposti che intrattengono rapporti a vario titolo con soggetti terzi tramite i quali vi è la possibilità di ottenere un vantaggio e/o interesse per la Società.

4.4.3 Principali aree di attività a rischio

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni dell'Ente previste dalla

⁷ Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

⁸ L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma: "La pena è raddoppiata se si tratta di Ente con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

legge

2. Emissione comunicati ed elementi informativi
3. Gestione rapporti con Soci e Collegio Sindacale
4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee
6. Conflitti di interesse.
7. Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse(Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della concorrenza e del mercato,...)
8. Gestione Approvvigionamenti
9. Gestione Appalti
10. Gestione consulenze
11. Gestione sponsorizzazioni
12. Gestione finanziaria

4.4.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") di ACER BOLOGNA, nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.4.5 Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento ai reati societari, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

Modalità di predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni dell'Ente previste dalla legge

Modalità di gestione rapporti con gli Enti e Collegio Sindacale

Modalità di effettuazioni delle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

Modalità di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

Gestione dei conflitti di interesse.

Non Applicabile Modalità di gestione dei processi che portano la società in contatto con terze parti e la relativa gestione finanziaria

4.4.6 Principi di riferimento generali

4.4.6.1 Il sistema organizzativo in generale

L'Ente considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello

della struttura organizzativa di ACER BOLOGNA; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per ACER BOLOGNA, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

ACER BOLOGNA promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dell'organizzazione, i Dipendenti e gli Organi dell'Ente devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione di ACER BOLOGNA.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza di ACER BOLOGNA hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

4.4.6.2 *Principi generali di comportamento*

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi dell'Ente (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti dell'Ente (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E' pertanto fatto obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni dell'Ente, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli Organi dell'Ente, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà Assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente;
- garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;
- improntare le attività e i rapporti con le ente di scopo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni dell'Ente, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione

all'integrità del capitale sociale;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli organi dell'Ente;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale dell'Ente e di altri Enti;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente o di terzi;
- tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
- effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Ente;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine di ACER BOLOGNA. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire all'OdV le verifiche al riguardo; ai fini del presente divieto, si ritiene di modico valore, un regalo il cui valore normale sia inferiore ad Euro 100,00 (cento/00).
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di terze parti che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica di ACER BOLOGNA in materia.

4.4.7 Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Esistenza di procedure/norme/circolari: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Deleghe e procure: esistenza di deleghe e procure formali per l'assegnazione delle responsabilità in relazione ai processi sensibili.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

4.4.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.

Ai fini dell'attuazione delle regole anzidette, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

4.4.8.1 *Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalla legge*

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali indicazioni operative devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- le funzioni interne dell'Ente coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identificano ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- lo svolgimento di attività di formazione/aggiornamento di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l'acquisizione dai vertici dell'ente di scopo e/o dai Direttori/Responsabili (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di lettere che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio, (iii) di eventuali operazioni infragruppo.

4.4.8.2 Gestione rapporti con Soci, Società di revisione e Collegio Sindacale

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione prevede:

- l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte dei soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- la regolamentazione delle fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

4.4.8.3 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

La regolamentazione dell'attività contiene:

- regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- la formalizzazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'Assemblea.

4.4.8.4 Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, occorre:

- Raccogliere, da parte di Amministratori, Sindaci e membri dell'OdV della Società, una dichiarazione annuale di assenza di conflitti di interesse, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- tempestive e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;

4.4.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di ACER BOLOGNA potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

4.4.10 Procedure allegate

- Si rimanda al sistema di procedure aziendali costituente parte integrante del presente modello.

4.5 Parte Speciale D –Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio-Art. 25 octies del D. Lgs. 231/01Scopo.

La presente parte del Modello (Parte Speciale D) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da ACER BOLOGNA e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi dell'Ente, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo seguente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per le Attività Sensibili rispetto ai reati societari.

4.5.1 Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto).

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

La norma mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio. (Per es. acquisto di cose rubate; Acquisto di merce contraffatta o adulterata).

La condotta incriminata, infatti, consiste nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare per trarne un profitto per sé o per altri.

Per *acquisto* deve intendersi ogni operazione di compravendita, permuta, donazione, acquisto di diritti reali.

Il *ricevere* consiste in ogni forma di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa non *uti dominus*.

L'*occultamento* implica il nascondimento della cosa anche a carattere temporaneo.

Quanto , poi, all'*intromissione* essa si realizza con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente, non importa se di buona o di mala fede; non occorre comunque che l'interessamento messo in opera raggiunga lo scopo ma è sufficiente l'idoneità dell'azione rispetto allo scopo stesso.

L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dal denaro o da cose.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che oggetto materiale della

ricettazione possano essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili così ad es. il caso di chi acquista o riceve la proprietà di un immobile da chi lo abbia acquisito in modo truffaldino.

La ricettazione, inoltre, come sopra accennato, richiede l'esistenza di un delitto-presupposto sia esso doloso, colposo, consumato o tentato.

Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma *"fuori dei casi di concorso nel reato"*.

Da questa limitazione si desume che il delitto in esame, oltre all'esistenza di un delitto precedente, ha un altro presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel delitto medesimo.

L'elemento psicologico del reato è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un delitto; è altresì necessario che sussista il fine ulteriore e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto.

Per quanto riguarda, invece, il caso del dubbio, seppur con alcune incertezze, in giurisprudenza ed in dottrina si ritiene che sussista dolo di ricettazione, e dunque punibilità, anche nel caso in cui il soggetto agente abbia acquistato, ricevuto ovvero occultato la cosa nel dubbio della sua provenienza illecita: in questi casi infatti si ritiene operi la figura del così detto dolo eventuale che ricorre tutte quelle volte in cui il soggetto agente, pur non avendo l'intenzione di realizzare un illecito, lo ha tuttavia messo in conto quale possibile conseguenza del suo agire e ne ha accettato il rischio.

Da ultimo, la ricettazione si consuma al momento del raggiungimento dell'accordo tra chi trasferisce il denaro/cosa e chi li riceve.

Riciclaggio (art. 648 – bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore al massimo di cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

La condotta incriminata consiste nel sostituire o trasferire capitali illeciti o nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

"Sostituire" vuol dire effettuare riciclaggio di fondi in questo senso la sostituzione può essere realizzata ad es. tramite il cambio di biglietti con altri pezzi o valute estere, con il versamento in banca ed il loro successivo ritiro.

Il *"trasferire"*, invece, comporta il ricorso a strumenti negoziali.

Il *"compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa"* comprende qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dall'attività delittuosa.

L'oggetto materiale è costituito da denaro, beni o altre utilità, pertanto esso determina la punibilità anche di attività di sostituzione effettuate su diritti di credito o altre entità economicamente apprezzabili.

Soggetto attivo del reato può essere, come nella ricettazione, qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma *"fuori dei casi di concorso nel reato"*.

Il reato presupposto consiste in ogni delitto non colposo.

L'elemento psicologico, costituito dal dolo generico, ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo.

Per la consumazione è necessario che l'agente realizzi l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita(648 – ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt.li 648 e 648 – bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648"

Il reato consiste nell'impiegare beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di conseguirne un profitto, in questo senso l'espressione "attività economiche o finanziarie" è da intendersi come qualunque settore idoneo al conseguimento del profitto stesso.

Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da un delitto.

Soggetto attivo del reato, come nella ricettazione e nel riciclaggio, può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma *"fuori dei casi di concorso nel reato"*.

Il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, anche di natura colposa.

Autoriciclaggio (art 648 ter-1 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

4.5.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di acquisizione di beni o denaro da parte di terzi. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("**Aree di Attività a Rischio**") sono:

- acquisti;
- contabilizzazione;
- flussi finanziari;
- pianificazione e Gestione fiscale
- processo gare e appalti
- gestione Acquisti Immobilizzazioni

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere

disposte dall'Amministratore dell'Ente, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni funzioni.

4.5.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") dell'Ente nonché da Collaboratori esterni, *Partner*, Fornitori e dall'*Outsourcer* come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.5.5 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di acquisto di beni o denaro da parte di terzi, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management di ACER BOLOGNA, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- tipologia dei controlli sugli acquisti;
- tipologia dei controlli sulla contabilizzazione;
- tipologia di controlli sui flussi finanziari in genere
- tipologia di controlli sui processi fiscali.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

○ la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

– divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

– divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto **divieto** di:

– eludere od omettere le attività di controllo implementate dall'Ente.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. ACER BOLOGNA, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui l'Ente opera;
2. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
3. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a ACER BOLOGNA;
4. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a ACER BOLOGNA;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (acquisti, contabilità, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di ACER BOLOGNA ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

4.5.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

4.5.6.1 Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Per ogni attività, operazione o procedimento rientrante in una delle Aree di Rischio è nominato un Responsabile, il c.d. Responsabile Interno.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio. La posizione dei Sub Responsabili Interni, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, deve essere evidenziata. Anche i Sub Responsabili Interni devono rilasciare una dichiarazione da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni di cui sono responsabili e che non sono incorsi in alcuno dei reati considerati dal Decreto.

L'atto di nomina del Responsabile Interno per l'Attività a Rischio e degli eventuali Sub Responsabili Interni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale e le dichiarazioni di cui al punto precedente devono essere tenute a disposizione dell'OdV.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un'apposita "Scheda di Evidenza o tenuta dell'Archivio" da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza/Archivio stessi curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per l'Ente riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione;
 - l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- inoltrare all'OdV, con cadenza mensile, l'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

Dalla Scheda di Evidenza/Archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
 - il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
 - il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
 - l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
 - *Per gli acquisti:*
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);
 - tracciabilità delle movimentazioni finanziarie;
 - *Per la contabilità:*
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);
- Inoltre:
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere L'Ente nelle attività riguardanti gli acquisti (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
 - la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
 - l'indicazione di eventuali *Partner* (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali *Partner*, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei *Partner* stessi nonché sulla composizione del loro *asset* azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di ACER BOLOGNA a vantaggio dei *Partner* stessi);
 - la dichiarazione rilasciata dai suddetti *Partner*, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
 - per Collaboratori e *Partner* che siano abitualmente in rapporto con L'Ente, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

4.5.6.2 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito dell'Amministratore comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sulla contabilità e sugli acquisti in genere.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i *Partner*, *l'Outsourcer*, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla contabilità e gli acquisti in genere, indicando al *management*, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

4.5.6.3 Procedure allegate

Si rimanda al sistema di procedure aziendali costituente parte integrante del presente modello.

4.6 Parte speciale E – Reati Ambientali

4.6.1 Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale E), riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto 231/2001 (come modificato dal D.Lgs.121/2011), ossia i reati ambientali, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da ACER BOLOGNA e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi dell'Ente, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo seguente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per le Attività Sensibili rispetto ai reati ambientali.

4.6.2 Tipologia dei reati

I reati ambientali sono stati individuati dal Legislatore nei seguenti (rif. art. 25-undecies del D.Lgs.231/2001):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Superamento dei limiti negli scarichi idrici di sostanze inquinanti, specie se pericolose (art. 137 c.2, 3, 5 D.Lgs. 152/06);
- Scarico non autorizzato di sostanze pericolose in fogna o in corpi idrici superficiali (Art. 137 c.11 D.lgs. 152/06);
- Scarico di sostanze vietate dalle navi e dagli aerei in mare (art. 137 c.13 D.Lgs. 152/06);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.Lgs. 152/06)
- Realizzazione di discarica non autorizzata, deposito temporaneo dei rifiuti sanitari nel luogo di produzione (art. 256 c.3 / 6 D.Lgs. 152/06);
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/06);
- Inquinamento del suolo – colposo o doloso – anche se con sostanze non pericolose (art. 257 c.1 D.Lgs. 152/06);
- Infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano i rifiuti (Art. 258 c.4, D.lgs. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.Lgs. 152/06)
- Attività organizzate per il traffico di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06);
- Infedele indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati analitici che accompagnano i trasporto nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. (Art. 260-bis c.6 D.lgs. 152/06);
- Omesso accompagnamento del rifiuto per mezzo della scheda SISTRI da parte del Trasportatore o accompagnamento con scheda fraudolentemente alterata (art. 260-bis c.7/8 D.Lgs. 152/06)
- Immissione in aria di inquinanti oltre i limiti di legge violando le prescrizioni di norma e di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 279, c.5 D.Lgs. 152/06);
- Mancata cessazione nell'uso delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, L. 549/93);
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, D.Lgs. 202/2007)
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, D.Lgs. 202/2007).
- Inquinamento ambientale. (452-bis c.p.)

- Disastro ambientale (452-quater c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. (452-sexies c.p.)
- Impedimento del controllo. 452-terdecies c.p. Omessa bonifica. (452-septies c.p.)

Il medesimo articolo 25-undecies del D.Lgs.231/2001 chiarisce il sistema sanzionatorio applicabile nei casi di commissione dei descritti reati ambientali.

Con riferimento all'ambito di operatività di ACER BOLOGNA assumono rilievo:

- **l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 256, Dlgs 152/06**, in particolare per quanto concerne il conferimento dei rifiuti prodotti a soggetti che siano autorizzati al trasporto e al recupero o smaltimento degli stessi;
- l'attività di **Inquinamento del suolo – colposo o doloso – anche se con sostanze non pericolose (art. 257 c.1 D.Lgs. 152/06)**, in particolare per quanto concerne gli scarichi civili dei fabbricati di competenza, con particolare riferimento al caso di abitazioni sparse, non raggiunte dalla pubblica fognatura, e, inoltre, per quanto concerne le attività di gestione di rifiuti in cantiere da parte delle imprese appaltatrici;
- l'attività di **Mancata cessazione nell'uso delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, L. 549/93)**, con riferimento al condizionamento delle sedi operative di ACER Bologna e all'attività di gestione del condizionamento delle abitazioni

4.6.3 Principali aree di attività a rischio

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata un'analisi con i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tal fine, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al management di ACER BOLOGNA, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state finalizzate a identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni di funzioni.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("**Aree di Attività a Rischio**") sono:

- Attività di ufficio;
- Attività di cantiere;
- Attività gestionale degli Immobili.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal CdA, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

4.6.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") nonché da Collaboratori esterni, *Partner*, Fornitori e dall'*Outsourcer* come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.6.5 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività dell'organizzazione.

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare è fatto **divieto** di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate da ACER BOLOGNA.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ACER BOLOGNA non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti dell'Ente;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner/gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad ACER BOLOGNA;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cantiere devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di ACER BOLOGNA, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

4.6.6 Punti di controllo

4.6.6.1 Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Per ogni attività, operazione o procedimento rientrante in una delle Aree di Rischio è nominato un Responsabile, il c.d. Responsabile Interno.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio. La posizione dei Sub Responsabili Interni, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, deve essere evidenziata. Anche i Sub Responsabili Interni devono rilasciare una dichiarazione da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni di cui sono responsabili e che non sono incorsi in alcuno dei reati considerati dal Decreto.

L'atto di nomina del Responsabile Interno per Area di Attività a Rischio e degli eventuali Sub Responsabili Interni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale e le dichiarazioni di cui al punto precedente, devono essere tenute a disposizione dell'OdV.

Per ogni singola operazione rientrante in un'Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un'apposita "Scheda di Evidenza o tenuta dell'Archivio" da cui risultino i dati e gli elementi indicati di seguito;
- messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza/Archivio stessi curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione;
 - l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- inoltrare all'OdV, con cadenza mensile, l'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

Dalla Scheda di Evidenza/Archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere l'organizzazione nelle attività a rischio (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali *Partner* (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali *Partner*, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei *Partner* stessi nonché sulla composizione del loro *asset* azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di ACER BOLOGNA a vantaggio dei *Partner* stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti *Partner*, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- per Collaboratori e *Partner* che siano abitualmente in rapporto con l'Ente, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

4.6.6.2 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito del CdA comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto;
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i *Partner*, l'*Outsourcer*, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti

Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo, indicando al *management*, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

4.6.6.3 Procedure allegate

Si rimanda al sistema di procedure aziendali costituente parte integrante del presente modello.

4.7 Parte speciale F – Altri Reati previsti nel d.lgs 231/2001

La presente sezione richiama tutti gli altri reati previsti nel Decreto 231/01 non considerati nel presente Modello in sezioni specifiche in quanto l'attività svolta da ACER BOLOGNA è molto poco sensibile alla possibilità di una loro commissione.

Qui di seguito a titolo informativo si elencano i suddetti reati.

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater)
- Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- Abusi di mercato (artt. 25 ter e sexies)
- Reati transnazionali (art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)
- Reati correlati alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)
- Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- Reati transnazionali (art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146)
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D. Lgs 16 luglio 2012, n. 109)

In ogni caso qualsiasi notizia relativa a comportamenti o fatti tali da configurare le fattispecie previste deve essere tempestivamente comunicata all'OdV.